

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1167

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI, FERRAUTO,  
FERRI, OCCHIPINTI, PAGANI, PAPPALARDO, ROMEO**

Norme per l'esercizio del diritto di voto  
dei cittadini italiani all'estero

Presentata il 1° luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È dalla VII legislatura che il Parlamento repubblicano cerca, con alterne vicende e con volontà politiche diverse, e non sempre esplicite, di risolvere il problema riguardante il voto degli italiani all'estero. È inutile ripetere, ancora una volta, ciò che rappresentano questi cinque milioni di cittadini per il nostro Paese, non solo dal punto di vista economico, per le loro rimesse monetarie, ma soprattutto per i valori di tradizione, di cultura, di sacrificio e abnegazione che il lavoro italiano all'estero ha sempre significato.

La questione è prettamente costituzionale: si tratta cioè di applicare la Costituzione nei suoi articoli 3 (« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali » e, in particolare, dove afferma che: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ») e 48 (che stabilisce che « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge »).

Nelle elezioni politiche italiane, dal 1948 ad oggi, questi precisi dettati costituzionali sono stati ignorati e la quasi totalità degli italiani residenti all'estero non ha potuto esercitare il diritto di voto per non aver avuto la possibilità di lasciare il posto di lavoro o, più frequentemente, per mancanza dei mezzi finanziari necessari per raggiungere il comune di provenienza.

È una situazione che, di fatto, crea ingiuste ed assurde discriminazioni e che, sotto alcuni aspetti, falsa addirittura il risultato finale di una consultazione elettorale politica. È una situazione che deve essere finalmente superata con l'approvazione di un'adeguata normativa che permetta ai nostri connazionali all'estero di partecipare pienamente alla vita politica e legislativa del paese.

Il gruppo socialdemocratico, in una sua precedente proposta di legge, aveva individuato nella votazione *in loco*, vale a dire accedendo alle urne presso le sedi dei consolati all'estero, il sistema più adeguato per risolvere questo annoso problema (sistema, per altro, già ampiamente

e con efficacia adottato da molti paesi europei ed extraeuropei), perché rispondente in modo del tutto soddisfacente ai principi della personalità e della segretezza del voto sanciti dall'articolo 48 della Costituzione.

La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nella seduta del 14 luglio 1982, ha approvato, in sede referente, un testo unificato delle varie proposte di legge per l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, e in questo testo ha indicato nella votazione per corrispondenza il sistema più adatto, rilevando nel sistema di votazione *in loco* grosse difficoltà organizzative e un elevato costo dell'operazione.

Pur non essendo completamente d'accordo su questa valutazione e conservando alcune perplessità sul sistema di voto per corrispondenza, il gruppo socialdemocratico ritiene obiettivo prioritario giungere, nel più breve tempo possibile, alla soluzione del problema e, accettando la proposta della Commissione affari costituzionali, presenta la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, o che vi si trovino anche temporaneamente, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica inviando il proprio voto per corrispondenza.

2. Per esercitare il voto, i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali, a norma delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Repubblica per emigrazione permanente all'estero sono iscritti nello « schedario degli elettori residenti all'estero ».

4. Le norme per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dello schedario di cui al comma 3 sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro degli affari esteri.

5. Alla tenuta dello schedario di cui al comma 3 provvede il Ministro dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale.

## ART. 2.

1. Per esprimere il proprio voto per corrispondenza, gli elettori residenti all'estero — per i quali tale condizione è annotata nelle liste elettorali, a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 — ricevono d'ufficio i documenti necessari.

2. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovino temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per corrispondenza, purché facciano pervenire, direttamente ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. Nella domanda, che deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente.

4. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale può partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

5. La cartolina-avviso di cui al comma 4, da spedire a mezzo posta con raccomandata per via aerea, reca anche l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto ad usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi al comune di iscrizione elettorale.

### ART. 3.

1. Degli elettori che votano per corrispondenza i comuni debbono compilare, in ordine alfabetico, in otto esemplari, elenchi distinti per gli elettori di sesso maschile e femminile recanti, per ogni elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui è iscritto. L'elenco deve recare apposita annotazione accanto ai nominativi di coloro che votano soltanto per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Nei comuni divisi in più collegi senatoriali gli elenchi di cui al comma 1 devono essere compilati distintamente per collegio.

3. Degli elenchi di cui al comma 1 il sindaco, entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione, trasmette:

a) un esemplare alla commissione elettorale mandamentale perché apponga sulle liste elettorali di sezione, che devono essere rimesse ai comuni ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, accanto ai nominativi compresi nel predetto esemplare, l'annotazione: « Vota per corrispondenza »;

b) un esemplare alla prefettura perché provveda entro il trentottesimo giorno antecedente quello della votazione, alla consegna al sindaco delle schede di votazione e del volantino di cui all'articolo 4, da inviare agli elettori ammessi a votare per corrispondenza;

c) tre esemplari all'ufficio elettorale circoscrizionale, per la elezione del Senato della Repubblica, del collegio nel quale è compreso il comune, per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9.

4. Tre esemplari degli elenchi di cui al comma 1 debbono, inoltre, essere trattenuti presso il comune per la documentazione dell'ufficio elettorale circoscrizionale e per la spedizione dei plichi di cui all'articolo 4.

#### ART. 4.

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, il sindaco provvede ad inviare, a mezzo posta con raccomandata per via aerea, agli elettori di cui all'articolo 1 che ne abbiano fatto rituale richiesta, un plico chiuso contenente:

a) il certificato elettorale, privo del talloncino di ricevuta;

b) una scheda di votazione per ognuna delle elezioni alla quale l'elettore ha diritto di partecipare;

c) un volantino contenente i nominativi dei candidati di ciascuna lista am-

messa nella circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati, l'indicazione del giorno e dell'ora cui il voto deve pervenire all'ufficio destinatario, nonché le modalità per la spedizione del plico contenente i documenti relativi alla votazione;

d) una busta che deve servire all'elettore per la restituzione della scheda o delle schede votate e del certificato elettorale. La busta reca, nella parte anteriore, l'indirizzo del consolato nella cui circoscrizione risiede l'elettore; nella parte posteriore, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il comune, la sezione di iscrizione elettorale e l'indirizzo dell'elettore interessato, nonché il numero di codice dell'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica del collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore mittente è iscritto; alla busta è unito un talloncino recante il numero di codice della regione, della provincia e del comune di iscrizione elettorale, nonché il numero col quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali generali.

2. L'ufficio postale attesta l'avvenuta spedizione dei plichi mediante apposizione del bollo dell'ufficio stesso su due esemplari dell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 3, che restituisce al comune che lo ha inviato.

3. Il corriere trattiene uno degli esemplari per la documentazione e trasmette il secondo al competente ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica. Il terzo esemplare dell'elenco è trattenuto dall'ufficio postale come distinta degli invii raccomandati accettati.

#### ART. 5.

1. Tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio elettorale consolare, composto da non meno di cinque e non più di dieci elettori italiani residenti nel

Paese dei quali uno con funzioni di presidente, per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 6.

2. A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000 per ciascun componente e di lire 40.000 per il presidente. Ai componenti e al presidente è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione previsto dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, nella misura inerente la qualifica rivestita se dipendenti dello Stato, ovvero, in caso diverso, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'amministrazione statale.

#### ART. 6.

1. L'elettore residente all'estero, ricevuto il plico di cui al comma 1 dell'articolo 4, dopo aver espresso il voto, piega la scheda o le schede, le inserisce, insieme al certificato elettorale, nella apposita busta che, debitamente chiusa, deve essere spedita a mezzo posta o consegnata direttamente al consolato in indirizzo entro il venticinquesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione.

2. L'ufficio elettorale consolare di cui all'articolo 5, dopo averne staccato i talloncini di controllo, che provvede a custodire al fine di eventuali successivi riscontri, inoltra immediatamente i plichi pervenutigli, per via aerea a mezzo di dispacci diplomatici, anche a più riprese, all'apposito ufficio postale di smistamento che è costituito in Roma, a cura dell'Amministrazione delle poste, avente il recapito « Ufficio elettorale - 00100 Roma ».

3. L'ufficio postale di cui al comma 2 provvede a smistare i plichi, con dispacci speciali, agli uffici postali dei comuni in cui hanno sede gli uffici elettorali circoscrizionali indicati con numero di codice sul retro dei plichi stessi.

4. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio previsto all'articolo 10, devono

pervenire all'ufficio postale non oltre le ore venti del primo giorno di votazione.

#### ART. 7.

1. L'ufficio postale del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, non appena gli perviene ciascuno dei plichi di cui all'articolo 6, provvede a recapitarlo al predetto ufficio elettorale. In ogni caso, l'ultimo recapito dei plichi pervenuti nel termine previsto dall'articolo 6, comma 4, deve aver luogo non oltre le ore tredici del secondo giorno di votazione.

2. Dei plichi di cui al comma 1, a cura dell'ufficiale postale, è compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco; un esemplare dell'elenco viene firmato, per ricevuta, dal segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale e restituito all'ufficio postale.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuti i plichi, controlla se il relativo mittente è compreso negli elenchi rimessi dai comuni del collegio ai sensi dell'articolo 2.

4. I plichi anzidetti sono conservati dall'ufficio elettorale circoscrizionale sotto la personale responsabilità del presidente dell'ufficio, fino a quando non vengano consegnati alle sezioni di cui all'articolo 9.

5. Qualora un plico risulti spedito da un elettore non compreso negli elenchi predisposti dai comuni, il plico stesso deve essere vidimato dal presidente e da due componenti dell'ufficio elettorale circoscrizionale e consegnato al presidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio medesimo per essere distrutto unitamente a quelli di cui all'articolo 8.

#### ART. 8.

1. I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine di cui al comma 4 dell'articolo 6 debbono essere consegnati al presidente del tribunale presso il quale ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.



2. Dei plichi di cui al comma 1, a cura dell'ufficiale postale, è compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco, nel quale deve essere indicato, per ogni plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengano durante i giorni della votazione, anche l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi è firmato, per ricevuta, dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato, ed è trattenuto dall'ufficio postale.

3. Il presidente del tribunale o il magistrato delegato, presi in consegna i plichi, provvede, non prima del sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, alla loro distruzione mediante incenerimento.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 sono invitati ad assistere i rappresentanti dei gruppi dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica designati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, nonché, per la elezione della Camera dei deputati, rappresentanti appositamente incaricati, con le modalità di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dai delegati di ciascuna lista presentata nella circoscrizione alla quali appartiene il comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Detti rappresentanti debbono essere tempestivamente avvertiti del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno luogo.

5. Delle operazioni relative alla distruzione dei plichi è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal presidente del tribunale o dal magistrato delegato e dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e delle liste presenti.

#### ART. 9.

1. Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero sono effettuate da speciali sezioni elettorali istituite nel comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, in

modo che in ogni sezione il numero degli elettori ammessi a votare per corrispondenza non sia superiore a mille e non sia inferiore a cento.

2. L'assegnazione degli elettori alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 1, per comune, sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 3. Nel caso di comuni aventi più di mille elettori ammessi a votare per corrispondenza, la ripartizione degli stessi tra le singole sezioni è fatta secondo l'ordine alfabetico.

3. Quando il numero degli elettori all'estero di un collegio sia inferiore a cento, alle relative operazioni di scrutinio provvede una sezione del comune sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica, istituita ai sensi dell'articolo 34 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e designata dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, sentito il sindaco.

4. Per la consegna dei plichi alla sezione di cui al comma 3 e per le operazioni di spoglio e di scrutinio, si applicano le disposizioni della presente legge.

5. La compilazione delle liste degli elettori assegnati a ciascuna sezione è fatta, distintamente per gli elettori di sesso maschile e femminile, sulla scorta degli elenchi di cui al comma 2, dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Le liste devono recare apposita annotazione accanto ai nominativi degli elettori che votano soltanto per la elezione della Camera dei deputati.

6. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, ai presidenti della corte d'appello e della commissione elettorale del comune in cui ha sede l'ufficio stesso, la nomina dei presidenti di seggio e di tre scrutatori per ogni seggio.

7. Presso i seggi di cui al comma 6 possono essere designati, con le modalità di cui all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 1, primo comma, lettera o), della

legge 23 aprile 1976, n. 136, i rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati.

8. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso, pari rispettivamente a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente.

9. Entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica alla prefettura della provincia nella quale ha sede il predetto ufficio il numero delle sezioni speciali da istituire.

#### ART. 10.

1. Alle ore sette del secondo giorno di votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 9, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del sindaco del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) i verbali di nomina degli scrutatori;
- c) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati;
- d) le urne destinate a contenere le schede votate.

2. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare:

- a) la lista degli elettori residenti all'estero ammessi a votare per corrispondenza ed assegnati alla sezione a norma dell'articolo 9;
- b) un plico sigillato contenente le buste pervenute dagli elettori di cui alla lettera a) con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

3. Le buste che pervengono all'ufficio elettorale circoscrizionale durante il secondo giorno di votazione ma non oltre le ore tredici, devono essere consegnate alle competenti sezioni con le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale circoscrizionale trasmette alle sezioni l'ultimo plico delle buste pervenute in tempo utile e, in ogni caso, una comunicazione che non saranno inviate ulteriori buste.

5. Il presidente apre i plichi nell'ordine in cui pervengono all'ufficio e, dopo aver controllato il numero delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, apposti sulla scheda stessa il bollo della sezione, nonché la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

6. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente.

7. Di volta in volta che le schede sono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso nella apposita colonna della lista di cui alla lettera *a)* del comma 2.

8. Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute sono considerate come non pervenute e, senza essere aperte, sono inserite nella busta originale di spedizione, insieme al certificato, ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal presidente e da almeno due componenti del seggio.

9. Nel caso in cui nel plico si rinvenga una scheda per la elezione del Senato della Repubblica votata da un elettore che non ha diritto ad esprimere il voto per tale elezione, la scheda è dichiarata nulla e, dopo essere stata vidimata dal presidente e da due componenti del seggio, è inclusa nel plico di cui alla lettera *c)*

dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

10. Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o ne contenga una sola, delle schede mancanti è presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non votante per la elezione della quale manca la scheda.

11. Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna e dopo che è stata ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, il presidente dichiara chiuse le operazioni di cui al presente articolo e procede ad accertare il numero dei votanti risultanti dalle liste di cui alla lettera a) del comma 2 e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle schede di votazione.

12. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio.

13. I certificati elettorali, conservati in apposito plico, devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, al pretore del mandamento del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale con le modalità di cui agli articoli 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

14. Adempiuto a quanto disposto dai commi 12 e 13, il presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

15. Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di elezione, deve essere depositato nella cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

## ART. 11.

1. Gli elettori che rientrano in Italia possono esprimere regolarmente il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

2. A tal fine, essi devono comunicare, entro il giorno antecedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

3. Agli elettori di cui al comma 1 è rilasciato apposito duplicato del certificato elettorale, nel quale si dà atto della comunicazione di cui al comma 2.

4. Del rilascio del certificato il sindaco dà notizia ai presidenti dell'ufficio elettorale della sezione di iscrizione e dell'ufficio elettorale circoscrizionale, i quali ne prendono nota nelle rispettive liste elettorali, agli effetti dei propri riscontri.

5. Ove dovessero pervenire all'ufficio elettorale circoscrizionale, plichi contenenti voti per corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi del presente articolo, i plichi debbono essere vidimati dal presidente e dai componenti l'ufficio stesso ed accantonati, per essere distrutti mediante incenerimento unitamente a quelli di cui all'articolo 6.

## ART. 12.

1. Nel caso di svolgimento di sole elezioni per la Camera dei deputati, alle operazioni demandate dalla presente legge all'ufficio elettorale circoscrizionale per la elezione del Senato della Repubblica provvede l'ufficio centrale circoscrizionale; alle operazioni demandate al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 8, provvede il presidente della corte d'appello o del tribunale, sede dell'ufficio centrale circoscrizionale.

## ART. 13.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 15 le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno », sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del cinquantesimo e non oltre le ore 16 del cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale respinga l'opposizione presentata dal depositante avverso l'invito dirlettogli dal Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello recusato non può essere più sostituito. »;

c) al primo comma dell'articolo 17 le parole: « entro il 36° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il cinquantesimo giorno »;

d) al secondo comma dell'articolo 17 le parole: « entro il 33° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il cinquantesimo giorno »;

e) al primo comma dell'articolo 20 le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantunesimo giorno »;

f) al secondo comma dell'articolo 23 le parole: « entro 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro 24 ore »;

g) al numero 3), del primo comma, dell'articolo 92 le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno », sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantunesimo giorno »;

h) il terzo comma dell'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Chi, assumendo un nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione

elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi nonché chi, avendo votato per corrispondenza, si presenta per dare il voto nella sezione elettorale in cui è iscritto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000. ».

i) il settimo comma dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di schede di votazione o di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000. ».

#### ART. 14.

1. All'articolo 22, numero 2), della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni, le parole: « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantovesimo giorno antecedenti ».

#### ART. 15.

1. L'articolo 24 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione ».

#### ART. 16.

1. Chiunque prende cognizione del contenuto di uno dei plichi chiusi di cui agli



articoli 4 e 6 a lui non diretti ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, ovvero in tutto o in parte li distrugge o sopprime, li dirotta dalla loro destinazione, ovvero indebitamente li trattiene o ne ritarda l'inoltro, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 17.

1. Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministero di grazia e giustizia, non si applicano ai cittadini italiani.